



TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE DI MONZA-SEZIONE TERZA CIVILE  
Ordinanza ex artt. 700 e 669terdecies c.p.c.  
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. [redacted]

Pagina nr. 1



TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA CIVILE

Riunito in camera di consiglio il giorno 16.7.2013 nelle persone dei Signori

- Dott.ssa ALIDA PALUCHOWSKI Presidente
- Dott.ssa CATERINA GIOVANETTI Giudice relatore
- Dott.ssa CINZIA FALLO Giudice

nel procedimento ex artt. 700 e 669terdecies c.p.c. iscritto al n. 25/13 R.G.

PROMOSSO DA

[redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio degli avvocati [redacted] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso in prima istanza

-RECLAMANTE-

CONTRO

[redacted] in persona del direttore generale [redacted] autorizzato alla sottoscrizione della comparsa di costituzione in forza di procura speciale in atti, con sede [redacted] elettivamente domiciliato in Monza, Via Manzoni n. 46, presso lo studio degli avvocati [redacted] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta

-RECLAMATI-

Esaminato il reclamo depositato il 5.6.2013 avverso l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 700 e 669quater c.p.c. dal Tribunale di Monza, sezione terza civile, in data 20-21.5.2013, da [redacted], IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE [redacted] notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data il 8.7.2013 ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.7.2013 il Tribunale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto:

- La società [redacted] S.R.L. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza in data 20-21.5.2013 - con cui è stata rigetta la domanda formulata dagli attori e diretta ad ottenere l'inibitoria nei confronti del Banco [redacted]

5



TRIBUNALE DI MONZA CIVILE

Ordinanza ex artt. 700 e 669terdecies c.p.c.

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. [REDACTED]

Pagina nr.2

[REDACTED] di ogni segnalazione pregiudizievole della società ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia o ad altra banca dati per la tutela del credito - insistendo per l'inibitoria al Banco Desio dalla segnalazione, a suo dire pregiudizievole, della società alla Centrale Rischi;

- con memoria depositata il 15 luglio 2013 si è costituita Banco Desio evidenziando, in via preliminare, l'improcedibilità del reclamo in quanto non notificato ai fidejussori, parti del giudizio di merito e litisconsorti necessari della presente impugnazione; nel merito ha evidenziato l'assoluta infondatezza dei presupposti della revoca;
- all'udienza del 16.7.2013, dopo una breve discussione, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi ed il Tribunale si è riservato la decisione.

osservato che:

pare opportuno richiamare, sia pure brevemente, i fatti che costituiscono l'antecedente temporale e logico del presente reclamo.

Con atto di citazione notificato in data 14 marzo 2013 [REDACTED] S.R.L., [REDACTED], hanno convenuto in giudizio, il Banco di Desio e della Brianza S.p.a. lamentando l'asserito inadempimento da parte di quest'ultimo ai contratti di conto corrente stipulati tra le parti a far data dal 1989, nonché richiedendo la ripetizione dell'asserito indebito e l'accertamento del saldo dei conti correnti medesimi.

Hanno inoltre richiesto, in via cautelare, che il Giudice inibisse il Banco Desio dal porre in essere qualsivoglia segnalazione alla Centrale Rischi del nominativo della società attrice, nonché dal richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del saldo dei conti correnti in oggetto.

Il Banco [REDACTED], con comparsa depositata nei termini di legge, ha chiesto il rigetto della domanda, affermando l'insussistenza delle pretese azionate ed eccependo l'irritualità delle domande inibitorie formulate.

Il Giudice, con ordinanza in data 20-21.5.2013, ha rigettato la domanda di parte attrice evidenziando come la richiesta di inibitoria non si ponesse in rapporto di correlazione funzionale e necessaria con l'oggetto e gli elementi delle domande formulate dall'attrice; ha, inoltre, affermato la carenza del requisito della residualità in capo alla stessa in quanto la parte avrebbe potuto optare per un provvedimento cautelare ad hoc previsto dal codice della Privacy.

La società reclamante, per contro, nella presente fase, ha affermato la correlazione della domanda cautelare e della domanda di merito, essendo la stessa strumentale all'azione di accertamento negativo sul presunto credito della banca: invero, qualora la domanda di accertamento negativo



fosse accolta, con conseguente annullamento del debito, la società attrice non potrebbe giovarsene perché tale presunto credito è segnalato in Centrale Rischi e lo rimarrebbe per tutto il tempo necessario al completamento del giudizio di merito.

Ha poi affermato che l'obbligo delle banche di segnalare la posizione debitoria in Centrale Rischi riguarda la mera segnalazione della erogazione di un credito, non la segnalazione pregiudizievole che si contesta nel presente giudizio che reca un grave ed immediato pregiudizio alla società correntista.

Nel caso, il credito è stato segnalato dalla banca come scaduto e non contestato nonostante la formale contestazione.

Ha poi contestato la decisione del giudice di prima istanza circa il fatto che la domanda in esame sia riconducibile a quelle concernenti il codice della privacy: il ricorso previsto dal Codice della Privacy è diretto al responsabile del trattamento dati mentre in questo caso la domanda è rivolta ad un soggetto privato, la banca convenuta, per avere inviato tale segnalazione al responsabile del trattamento dei dati.

Questo rende il procedimento di prima istanza non applicabile al caso concreto con conseguente sussistenza del principio di residualità dell'azione cautelare.

La difesa della banca nella propria memoria ha, a sua volta, affermato che:

a) la richiesta inibitoria non è in rapporto di correlazione con la domanda di merito che attiene esclusivamente alla contestazione del saldo di conto corrente e le domande svolte nel giudizio di merito non si estendono all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni legittimanti la segnalazione: invero, gli elementi distintivi della domanda cautelare e della causa di merito devono consistere nella identità di parti, causa petendi e petitum;

b) l'insussistenza di elementi fondanti i requisiti della tutela cautelare, ossia "il *periculum in mora*" ed il *fumus boni iuris*" avendo la parte richiesto l'inibitoria sulla base di generiche contestazioni del saldo non supportate da alcuna prova e prive di ogni specificità e non avendo chiarito quali siano le ragioni per le quali la suddetta segnalazione, obbligatoria stante l'incusabile esposizione protratta nel tempo, dovrebbe costituire concreto pericolo.

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che il reclamo non possa essere accolto per le seguenti considerazioni in

diritto:

l'eccezione di improcedibilità del reclamo sollevata dalla difesa della Banca reclamata per aver omesso la società reclamante di integrare il



TRIBUNALE DI MONZA  
TRIBUNALE DI MONZA-SEZIONE TERZA CIVILE  
Ordinanza ex artt. 700 e 669 *terdecies* c.p.c.  
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. [REDACTED]

Pagina nr. 4

contraddittorio nei confronti del [REDACTED]  
[REDACTED] fideiussori, e parti del procedimento cautelare in corso di causa conclusosi con il provvedimento reclamato va disattesa;  
infatti poiché i provvedimenti che esauriscono sia il procedimento cautelare innanzi al Giudice monocratico sia il procedimento di reclamo innanzi al collegio non sono idonei al giudicato, ma sono in tesi sostituiti dalla sentenza che conclude la causa di merito cui accedono, non può configurarsi alcun liticonsortio necessario processuale in analogia con quanto previsto nel procedimento d'appello;  
l'eccezione di difetto di residualità del procedimento cautelare promosso ex art. 700 c.p.c. in presenza di specifico procedimento cautelare previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 5 del D.lvo 1.9.2011 n. 150 sollevata dalla difesa della banca reclamata va parimenti disattesa;  
infatti il rimedio speciale richiamato è volto a dirimere, anche in via cautelare, le controversie relative ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali ex art. 152 DLT 30.6.2003 n. 196, ed è, pertanto, fattispecie giuridicamente diversa da quella sub iudice avente ad oggetto un'attività informativa (segnalazione alla Centrale rischi) posta in essere da privati ed in prevalenza vincolata dalle rigide istruzioni previste dalla circolare sulla centrale rischi della banca D'Italia n. 139 dell'11.2.1991 nell'ultimo aggiornamento del 29.4.2011 (cfr. Trib. Verona 18.3.2013);  
di contro l'eccezione di difetto di strumentalità del rimedio cautelare richiesto rispetto all'azione di merito già introdotta con l'atto di citazione notificato in data 14.3.2013, a conferma di quanto statuito dal giudice monocratico, va accolta;  
infatti, ad integrazione della motivazione del Giudice monocratico in merito che il Collegio condivide e richiama, va affermato che tra i caratteri distintivi di ogni provvedimento cautelare vi è quello della strumentalità (cfr. Cass. sez. un. Ordinanza 9.9.2010 n. 19256), intesa nel senso che gli stessi sono sempre subordinati all'emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicurano la fruttuosità pratica; "In particolare, per quanto concerne i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., questa funzione strumentale si realizza di regola attribuendo al provvedimento cautelare la c.d. portata interinale, caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che al momento della sua pronuncia dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio (cfr. Trib. Torino 8.2.2011);

6

## TRIBUNALE DI MONZA



TRIBUNALE DI MONZA-SEZIONE TERZA CIVILE

Ordinanza ex artt. 700 e 669 terdecies c.p.c.

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. [REDACTED]

Pagina nr. 5

le richieste, introdotte dalla società reclamante con la presente impugnazione, di inibire alla banca reclamata la segnalazione pregiudizievole della società reclamante alla centrale rischi della banca d'Italia, di ordinare la cancellazione della segnalazione operata con il codice 830 o la rettifica costituiscono strumenti cautelari tipici volti ad assicurare il fruttoso esperimento di un'azione di condanna al risarcimento del danno subito (es. perdita d'immagine commerciale, difficoltà nell'accesso al credito) dal soggetto ingiustamente segnalato per violazione del precetto generale del *neminem laedere*, previo accertamento dell'illegittimo esercizio da parte della banca degli obblighi di informativa imposti dalla Banca d'Italia;

di contro le conclusioni rassegnate nella già introdotta causa di merito mirano alla sola restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Banca, previo accertamento di ipotesi di nullità di clausole contrattuali, senza richieste risarcitorie alcune, né per inadempimento contrattuale né per illecito extracontrattuale;

ne consegue che la tutela cautelare richiesta difetta del necessario requisito della strumentalità;

le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di notula, si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza visti gli artt. 700 e 669 terdecies c.p.c.:

- 1) rigetta il reclamo e conseguentemente
- 2) conferma integralmente l'ordinanza emessa dal G.U. del Tribunale di Monza, sezione terza civile, in data 20-21.5.2013;
- 3) Condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata della somma di € 1.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA a titolo di rifusione delle spese del procedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Monza terza sezione civile in data 16.7.2013.


Si comunicò.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowki



non 32/13